

Legge 29 aprile 2014, n.10.

" Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto."

Con il presente avviso si segnala che vi è l'obbligo per tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di darne comunicazione all'A.R.P.A. territorialmente competente.

L'obbligo di legge è previsto dall'art. 5 della l.r. n. 10/2014 - "Monitoraggio del rischio e delle patologie correlati all'amianto":

- Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.
- Sono altresì obbligati alla comunicazione di cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto.

Sono scaricabili dalla pagina web del Comune gli appositi modelli da compilare e trasmettere tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno alla Struttura Territoriale ARPA Siracusa.

- Modello A di autonotifica (destinata a tutti tranne che alle imprese che si occupano di bonifica e di smaltimento dell'amianto).
- Modello B di autonotifica per le imprese che si occupano di bonifica e di smaltimento dell'amianto.